

Rg 1147-1/2014

TRIBUNALE DI PORDENONE

IL GIUDICE


A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 09.07.14. pur rilevando che, alla luce della produzione documentale della Banca, possono ritenersi superate le eccezioni di parte opponente relative alla mancata pattuizione delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente affidato, resta comunque da accertare la fondatezza delle eccezioni relative al superamento del tasso soglia: rilevato che come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 09.01.13 e anche dall'ordinanza del Tribunale di Venezia del 17.06.14 (prodotta dalla Banca) per la determinazione del tasso soglia occorre sommare il tasso degli interessi convenzionali a quello degli interessi di mora, anche se in quest'ultima sentenza il Giudice osserva che debba tenersi conto di diverse basi di calcolo; rilevato che ai fini della concessione della sospensione del provvedimento impugnato debba valutarsi la sussistenza dei gravi motivi da individuarsi, alla luce dei generali principi di fumus boni iuris nella pretesa attorea e validi motivi di opposizione del debitore oltre che periculum in mora; ritenuto che in ordine agli interessi convenzionali applicati dalla Banca sussista effettivamente un dubbio non prontamente risolvibile alla luce dei conteggi dimessi nelle rispettive perizie di parte; rilevato l'opponente ha esteso nell'opposizione accertamenti relativi a contratto di mutuo il cui importo capitale erogato pari ad euro 1.000.000,00 pare assolutamente considerevole;

PQM

accoglie la richiesta di sospensione. Conferma l'udienza già fissata per il merito del 26.09.14.

Si comunichi

Pordenone li 05.08.14



IL GIUDICE

Dott.ssa Elisa Barbara



Rg 4543/2013

TRIBUNALE DI PORDENONE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18.07.14. pur tenendo conto che il contratto di finanziamento prevedesse un tasso di interesse corrispettivo del 4% come affermato dalla Banca, resta comunque da accertare la fondatezza delle eccezioni relative al superamento del tasso soglia: rilevato che come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 09.01.13 e anche dall'ordinanza del Tribunale di Venezia del 17.06.14 per la determinazione del tasso soglia occorre sommare il tasso degli interessi convenzionali a quello degli interessi di mora: rilevato che nel caso di specie, anche qualora si volesse accogliere l'interpretazione della giurisprudenza di merito più restrittiva (che non ammette la sommatoria tra i due tassi di interesse, quello convenzionale e quello di mora), quest'ultimo isolatamente considerato (6%) supera il tasso soglia indicato dall'opponente e non contestato dall'opposta parti al 5,81%, rilevato che ai fini della concessione della sospensione del provvedimento impugnato debba valutarsi la sussistenza dei gravi motivi da individuarsi alla luce dei generali principi di *fumus boni iuris* nella fondatezza della pretesa attorea e validi motivi di opposizione del debitore oltre che di *periculum in mora*: ritenuto che in ordine agli interessi applicati dalla Elipso Finance srl sussista effettivamente un dubbio non prontamente risolvibile sulla legittimità degli interessi applicati dalla stessa: rilevato l'importo capitale erogato con il finanziamento pare assolutamente considerevole;

PQM


Accoglie la richiesta di sospensione. Concedo alle parti i termini comuni e perentori di cui all'art 183 S e cpc con decorrenza dal 16.09.14 e rinvia la causa per l'ammissione delle prove all'udienza del 31.03.15 ore 9.30.

Si comunici

Pordenone li 05.08.14

IL GIUDICE

Dott.ssa Lenisa Barbara



Tribunale Ordinario di Venezia
Cassazione Esecuzioni Immobiliari

69/11

RGE 3072

Il G.E., letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dai signori [redacted] rilevato che questo giudice non condivide il ragionamento che sembra svolgere la parte ricorrente che procede in astratto alla semplice sommatoria tra il tasso convenzionale ed il tasso di mora ai fini del superamento del tasso soglia;

che, infatti, la base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora atteso che mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata;

che ai fini della verifica del tasso soglia occorre quindi si sommare gli interessi convenzionali e quelli moratori ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la conseguenza che si verificherà il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sulla rata sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento;

che non appare peraltro giuridicamente corretto ritenere che le pattuizioni di interessi convenzionali e moratori rientrino in un'unica clausola da valutarsi complessivamente - come sembra fare la parte opponente - e ciò in relazione alla diversa natura degli interessi convenzionali (remuneraazione per l'erogazione del credito) rispetto agli interessi moratori (predeterminazione del risarcimento in caso di ritardo nell'adempimento);

che la parte ricorrente non specifica neppure in che termini ed in quali periodi si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia;

che, pertanto non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione;

[Handwritten signature]

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

fissa la comparizione delle parti per l'udienza del 8.7.2014 assegnando termine alla ricorrente fino al 27.6.2014 per la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte.

Venezia 17.6.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Q. M.', written over a horizontal line.